

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

## FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per il tesoro Fanelli e per la marina mercantile Dominedò.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « *Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative* » (1788), già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso di un ampio dibattito, al quale prendono parte, oltre il Presidente, il relatore De Luca, i senatori Piola, Fortunati, Oliva, Spagnolli, Ruggeri, Mariotti, Paratore e Bergamasco, nonchè i sottosegretari Pecoraro e Dominedò, vengono approvati due emendamenti proposti dal relatore, col quale sono inseriti nell'articolo 1, fra i numeri citati della tabella allegata A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, i numeri 48 e 229; nella tabella allegata all'articolo 1, poi, vengono stabiliti, al n. 48, i seguenti importi di tassa per la licenza di porto di fucile anche per uso caccia: per porto di fucile ad un colpo, lire 6.000; per porto di fucile a due colpi, lire 8.000; per porto di fucile a più di due colpi, lire 12.000; al n. 229 viene stabilito, per la tassa di rilascio e di rinnovo della licenza per impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori, un importo di lire 1.000.

Vengono inoltre approvati i seguenti emendamenti proposti dal senatore Piola: al numero 210 della tabella, concernente la tassa

per l'iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, il testo della lettera a) è sostituito con uno nuovo nel quale i singoli importi della tariffa sono fissati in relazione all'entità delle gestioni; è inserito poi nel disegno di legge un articolo aggiuntivo 1-bis nel quale è disposta la sostituzione del primo comma dell'articolo 3 del testo unico con una nuova formulazione, in base alla quale, nel caso in cui le tasse di cui all'articolo 1 del testo unico siano ragguagliate alla popolazione dei Comuni e dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati stessi; è inserito inoltre un articolo aggiuntivo 2-bis del seguente tenore: « Alle note relative al numero 86 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente comma: " ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella, sotto i numeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radoriceventi, radiotelevisivi e di elettrogrammofoni a gettoni (*juke-boxes*) " ».

Un quarto emendamento presentato dal senatore Piola e concernente il quarto comma delle note relative al n. 120 della tabella, dopo interventi del senatore Spagnolli e del Sottosegretario Pecoraro è ritirato dal proponente, con l'intesa che il relativo pro-

blema sarà posto allo studio dal Ministero.

Il senatore Ruggeri formula un emendamento, al n. 56 della tabella, che prevede la riduzione della tassa di rilascio di licenza per imbarcazioni da pesca, il frazionamento della tassa annuale a fini perequativi e di alleggerimento per le minori imbarcazioni, nonchè l'elevazione a dieci tonnellate del limite di esenzione.

Dopo ampia discussione il Sottosegretario Dominedò si dichiara di massima favorevole allo spirito del suddetto emendamento, ma chiede che si soprasseda alla decisione per consentire al suo Ministero di approfondirne gli aspetti tecnici.

Il seguito della discussione viene pertanto rinviato alla prossima seduta.

Successivamente la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « *Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* » (1946), con interventi del Presidente, del relatore Cenini, dei senatori Paratore, Fortunati, Bertoli, Mariotti, Piola, Mott e Spagnolli e del Sottosegretario Pecoraro.

Vengono anzitutto approvati l'articolo 1 e, su proposta del senatore Piola, la soppressione dell'articolo 2. Sono approvati altresì — essendo giunta comunicazione che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul quale è basata la copertura finanziaria — l'articolo 3, previa dichiarazione di voto contrario del senatore Paratore, il quale ritiene che la copertura finanziaria ivi indicata non sia valida, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

Si passa quindi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: « *Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614* » (1920), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Spagnolli, pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge stesso, inteso ad eliminare, nel settore di cui trattasi, lo sfasamento tra spese impegnate e liquidate e spese erogabili, derivante dal fatto che i

fondi da erogare non sono reintegrati se non nei limiti degli importi di cui sia perfezionato il rendiconto, pone peraltro in rilievo la necessità di sollecitare l'allineamento dell'organismo e delle tecniche di controllo e di rendiconto alle odierne esigenze dell'attività amministrativa.

Quindi, dopo interventi dei senatori Parri, Paratore, Mariotti, Mott, Fortunati, Piola e Bertoli, che dichiarano, tra l'altro, di concordare sulla necessità di sveltire i controlli formulata dal relatore, nonchè del Sottosegretario Fanelli — il quale, riferendosi a preoccupazioni espresse dai senatori Fortunati e Bertoli, assicura che il Governo si impegna a far sì che il settore possa essere normalizzato senza nessuna preoccupazione che le norme in esame producano un ulteriore ritardo nella presentazione dei rendiconti consuntivi —, il disegno di legge è approvato nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, con votazione dalla quale si astiene, a nome del suo Gruppo, il senatore Bertoli.

Infine la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « *Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi* » (1830), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Piola illustra le finalità ed il contenuto del provvedimento, al quale si dichiara favorevole, sottolineando però l'opportunità che il Governo chiarisca il preciso significato tecnico da darsi alle parole: « imprese commerciali » poste all'inizio del nuovo testo dell'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore Fortunati fa presente che a suo parere anche altre norme del disegno di legge in esame vanno chiarite. Propone pertanto che, ove il rappresentante del Governo non sia in grado di rispondere subito a tutti i quesiti proposti, il seguito della discussione venga rinviato alla prossima seduta.

Dopo brevi interventi del senatore Mariotti, del Sottosegretario Pecoraro e del Presidente la proposta del senatore Fortunati è accolta.

ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — Presidenza del Presidente RUSSO.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Magrì.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione prosegue e conclude la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: « *Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale* » (1866), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore Donati riassume la discussione svolta nella precedente seduta e rinnova la proposta già avanzata: di ridurre cioè a cinque anni il periodo di servizio richiesto per i presidi di scuola secondaria inferiore e di lasciare invece immutata la norma che regola il concorso a preside di scuola secondaria superiore; in via subordinata propone che il periodo di servizio per il concorso a preside di scuola secondaria superiore sia fissato, in armonia con quanto prevede il disegno di legge sullo stato giuridico, a sette anni. I senatori Donini e Granata propongono che la materia sia regolata nella legge che stabilirà il nuovo stato giuridico; in caso contrario sono favorevoli al testo approvato dalla Camera. Il senatore Bertola non è contrario al rinvio ma si dichiara, in via subordinata, favorevole agli emendamenti del senatore Donati; mentre il senatore Bellisario è contrario alla proposta di rinvio.

Il rappresentante del Governo onorevole Magrì conferma il parere già espresso, favorevole alle proposte del relatore.

Successivamente la proposta di rinvio, posta ai voti, non è approvata.

La Commissione, dopo ulteriori interventi del Presidente, del relatore Donati, e dei senatori Tirabassi, Di Rocco e Bertola, approva l'articolo unico in un nuovo testo che fissa in cinque anni il periodo di servizio richiesto per la partecipazione al concorso per preside di scuola secondaria inferiore e in sette anni quello necessario per la partecipazione al concorso a preside di scuola

secondaria superiore. È approvato altresì un emendamento aggiuntivo del senatore Di Rocco il quale stabilisce che le nuove norme si applicheranno solo ai concorsi a preside che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Infine l'articolo unico è approvato nel suo complesso.

Riprende poi la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moneti ed altri: « *Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie* » (1786). Favorevole al principio ispiratore della proposta di legge, il relatore presenta tuttavia una serie di emendamenti diretti a regolare le modalità per l'attribuzione degli incarichi e delle supplenze agli insegnanti elementari laureati. Il presentatore Moneti si dichiara favorevole alle proposte del relatore, mentre il rappresentante del Governo Sottosegretario Magrì, d'accordo anche egli sulla sostanza del provvedimento, ne propone una diversa formulazione.

Si svolge quindi un'ampia discussione alla quale partecipano, oltre al relatore e al rappresentante del Governo, il Presidente e i senatori Granata, Caleffi, Bellisario, Tirabassi, Barbaro, De Simone, Di Rocco e Donini.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli: l'articolo 1 dopo ulteriore discussione è approvato in un nuovo testo risultante dalla fusione degli emendamenti proposti dal relatore e di quelli presentati dall'onorevole Magrì. L'articolo 2 è approvato nel testo proposto dal Governo. Sono approvati altresì due ulteriori articoli, 3 e 4, proposti dal rappresentante del Governo che definiscono il trattamento economico degli insegnanti elementari ai quali sia conferito l'incarico o la supplenza in scuole secondarie di primo grado. Infine la Commissione approva un articolo 5 con il quale si stabilisce che la legge avrà efficacia per cinque anni scolastici a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso.

In merito al disegno di legge: « *Stabilizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie rette da enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe*

scuole statali » (911) d'iniziativa del senatore Angelini Cesare, il relatore Bellisario chiede un ulteriore rinvio della discussione in vista dell'assenza del proponente. Considerando tuttavia che è in preparazione presso i competenti uffici l'ordinanza sulla formazione delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze, propone alla Commissione un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a inserire nella ordinanza stessa una norma che riconosca agli insegnanti delle scuole cui si riferisce il disegno di legge la precedenza in graduatoria nei confronti degli altri concorrenti.

Dopo interventi del rappresentante del Governo, che si dichiara disposto ad accogliere l'ordine del giorno, e dei senatori Donati e De Simone, l'ordine del giorno medesimo è approvato dalla Commissione.

Esaurito l'esame dei disegni di legge in sede deliberante, il senatore Bruno chiede al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno di fornire alla Commissione notizie in merito all'agitazione sindacale in corso nelle scuole elementari e secondarie.

Il Presidente, richiamandosi all'articolo 57 del Regolamento, ritiene di non poter consentire alla discussione di un argomento non iscritto all'ordine del giorno della Commissione e che non ha riferimento con alcuno dei disegni di legge al suo esame odierno.

IN SEDE REFERENTE, La Commissione procede quindi all'esame del disegno di legge: « *Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963* » (1900). Il relatore Zaccari espone le linee generali della sua relazione e si sofferma sui vari problemi dell'istruzione e sulle prospettive di sviluppo della scuola italiana.

Dopo brevi interventi del Presidente, che ringrazia il relatore per il lavoro svolto, del senatore Granata, il quale precisa che la sua parte, per ragioni politiche, non ritiene di poter approvare la relazione del senatore Zaccari, e del senatore Donati che esprime invece la fiducia della maggioranza al relatore, la Commissione dà mandato al senatore Zaccari per la presentazione della sua relazione all'Assemblea.

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Sullo, dei trasporti Mattarella, della marina mercantile Macrelli, e i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Ceccherini, per i trasporti Cappugi e per la marina mercantile Dominedò.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « *Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico* » (1914), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amigoni, illustra brevemente le conclusioni alle quali è pervenuta la Sottocommissione nominata nella precedente riunione, col compito di esaminare in via preliminare il disegno di legge e gli emendamenti proposti. La Sottocommissione propone di apportare al testo pervenuto dalla Camera dei deputati alcuni emendamenti di carattere non sostanziale, tendenti a migliorare dal punto di vista tecnico il progetto in esame e ad evitare inconvenienti e sperequazioni in sede di applicazione.

Dichiarata chiusa la discussione generale, si passa all'esame degli articoli. Vi partecipano, con ripetuti interventi, il relatore Amigoni, il Presidente Corbellini, i senatori Genco, Vaccaro, Fiore, Gaiani, Restagno, Milillo, Armando Angelini, Crollanza, Sacchetti e Domenico Romano, il ministro Sullo ed il Sottosegretario di Stato Cappugi.

Gli articoli del disegno di legge sono quindi approvati con gli emendamenti e le integrazioni proposte dalla Sottocommissione, nonché con emendamenti, di carattere marginale, proposti dai senatori Domenico Romano e Fiore e dal ministro Sullo.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso. Sono inoltre approvati dalla Commissione ed accettati, per la parte di sua competenza, dal ministro Sullo tre ordini del giorno, presentati dai senatori Amigoni ed altri, che si riferiscono a particolari aspetti dell'edilizia economica e popolare.

La Commissione discute successivamente il disegno di legge: « *Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare* » (1883), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Corbellini comunica che il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta formulata dalla Commissione, tendente ad ottenere l'attribuzione dei poteri deliberanti nei confronti del disegno di legge in questione.

Lo stesso Presidente Corbellini dà quindi comunicazione alla Commissione della relazione predisposta dal senatore Ottolenghi, oggi assente per inderogabili impegni. La relazione conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ad eccezione degli articoli 20 e 21, che contengono riferimenti ad altro disegno di legge, attualmente all'esame della 5ª Commissione permanente, riguardante l'istituzione di un'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili.

Dichiarata chiusa la discussione generale, si passa all'esame degli articoli al quale partecipano, oltre al Presidente Corbellini, i senatori Sacchetti, Gaiani, Genco, De Unterrichter, Amigoni e Buizza, ed il ministro Sullo.

Risultano respinti tre emendamenti, proposti dai senatori Gaiani e Sacchetti agli articoli 1 e 12, riguardanti rispettivamente i Comuni obbligati o facoltizzati a formare un piano dello zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, e la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree. Sono pertanto approvati tutti gli articoli del disegno di legge ad eccezione degli articoli 20 e 21 che vengono soppressi.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso; i senatori del Gruppo comunista si astengono da tale votazione.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione esamina il disegno di legge: « *Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato* » (1970), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo un breve, animato dibattito di carattere procedurale al quale partecipano il Presidente, il ministro Mattarella, ed i senatori Sacchetti, Gaiani e Crollalanza, la

Commissione prende atto della relazione predisposta dal Presidente Corbellini e lo autorizza a trasmetterla alla Presidenza del Senato, per la discussione dinanzi all'Assemblea plenaria.

Dopo un ulteriore dibattito di carattere procedurale, si delibera di spostare a venerdì prossimo 13 aprile la seduta già prevista per domani giovedì; in tale seduta saranno, tra l'altro, esaminati i disegni di legge per il riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (nn. 1179 e 1514), per i quali il ministro Macrelli rivolge alla Commissione vive sollecitazioni.

### AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge « *Provvidenze per la zootecnia* » (1935).

Riferisce in senso favorevole il senatore Galli. Secondo la dizione dell'articolo 1, il provvedimento autorizza la spesa di due miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62 per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico. Il senatore Galli conclude la sua esposizione proponendo l'approvazione del disegno di legge nel suo testo integrale ed esprimendo il voto, che più larghe provvidenze vengano assunte per gli esercizi futuri attribuendo fondi specifici e distinti ai due rami: miglioramento di razze e settore profilattico.

Dopo un intervento del senatore Carelli, che presenta fra l'altro un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 tendente ad attribuire al Ministero dell'agricoltura il compito della ripartizione del fondo ai sensi dell'articolo 2 della legge del novembre 1956 allo scopo di indirizzare l'erogazione al potenziamento della produzione zootecnica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, e del senatore De Leonardis, il quale vorrebbe raddoppiare lo stanziamento in modo che esso venisse utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1962-63, parla il senatore Arnaudi il

quale, affermando che il miglioramento sanitario e genetico del patrimonio zootecnico senza una strumentazione tecnica e scientifica adeguata è impossibile e sottolineando che i precedenti stanziamenti per la zootecnia non hanno avuto risultati apprezzabili, esprime serie perplessità sull'opportunità del disegno di legge.

Intervengono poi in senso favorevole il senatore De Giovine, che considera il provvedimento un mezzo necessario per sanare alcune situazioni di fatto; il senatore Desana che auspica comunque la presentazione dell'atteso provvedimento per il risanamento del bestiame, e il senatore Carelli.

Parlano quindi i senatori Bosi e Milillo, i quali sostengono fra l'altro che il provvedimento in esame offre proprio l'occasione per colpire il sistema degli stanziamenti successivi senza affrontare i problemi generali e propongono di accantonare il disegno di legge invitando il Governo a presentare un provvedimento organico sul risanamento del bestiame.

Replica il Sottosegretario di Stato il quale, richiamandosi all'intervento del senatore De Giovine, afferma che il provvedimento serve a completare il finanziamento di richieste rimaste inevase per mancanza di fondi, vale a dire per integrare l'applicazione della legge del 1956 che peraltro ha utilmente funzionato, in particolare attraverso larghe erogazioni alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e a piccoli allevatori. Dopo aver affermato per altro che il problema sollevato dal senatore Arnaudi va affrontato e risolto, egli fornisce al senatore Carelli alcuni dati invitandolo a non insistere sull'emendamento.

Il senatore Carelli aderisce all'invito formulando il voto che i due miliardi siano utilizzati nella massima parte per gli scopi dell'articolo 1.

Il disegno di legge viene quindi approvato senza modificazioni con il voto contrario dei senatori comunisti e con l'astensione dei senatori socialisti.

La Commissione riprende poi la discussione del disegno di legge: « *Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile* » (1936).

Il relatore senatore Bolettieri propone alcuni emendamenti agli articoli 1, 2 e 4, oltre ad un articolo aggiuntivo.

Il senatore Milillo, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, teme che il provvedimento venga eluso e vorrebbe introdurre nel testo le stesse garanzie che la Commissione approvò nell'analogo disegno di legge per l'olio di oliva. Nello stesso senso si esprime sostanzialmente il senatore De Leonardis.

Dopo un intervento del Sottosegretario di Stato, che dichiara di aderire agli emendamenti agli articoli 1 e 2 proposti dal relatore, il senatore Bolettieri insiste sull'articolo aggiuntivo da lui proposto che vieta che negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile possa essere effettuata la lavorazione di olii ad uso industriale.

Parlano quindi nuovamente i senatori Milillo e De Leonardis, che concordano col relatore, e successivamente i senatori Ragno e Arnaudi.

Il disegno di legge viene quindi approvato con soli tre emendamenti, non insistendo il relatore sull'emendamento all'articolo 4 relativo alle pene.

Prima della votazione finale il senatore Carelli rivolge formale invito, in precedenza espresso dal senatore Ferrari, al Presidente Menghi perchè chieda all'onorevole Presidente del Senato di porre in discussione il disegno di legge n. 180.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione esamina il disegno di legge: « *Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti* » (1961).

Riferisce il Presidente Menghi il quale propone, dopo un ampio intervento, l'invio di un parere favorevole alla 9ª Commissione con l'invito di modificare l'articolo 1 nel senso di estendere la vendita alla intera regione.

Parlano successivamente: il senatore Carelli, che pur attribuendo scarsa efficacia al provvedimento aderisce alle conclusioni del Presidente auspicando in particolare la piena applicazione del terzo comma dell'articolo 3; il senatore De Leonardis, il quale si esprime a favore del disegno di legge suggerendo però di semplificare il testo dell'articolo 2 con la sostituzione delle parole « gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi » al posto delle ultime tre righe, e con la modificazione del primo comma dell'articolo 3; il senatore Ferrari, che vorrebbe

semplificare la procedura dei produttori nel senso che la dichiarazione di riconoscimento della loro qualifica da parte del Comune e della Camera di commercio sia rilasciata senza tasse, e nello stesso tempo auspica l'estensione del diritto alla vendita a tutto il territorio della provincia; il senatore Dardanelli che, nel timore che si moltiplichino il numero dei venditori vedrebbe con favore una norma che limitasse la vendita ai prodotti effettivamente realizzati dai produttori; il senatore Ragno il quale si chiede il motivo del divieto di vendere la merce a comuni non limitrofi ed auspica che la vendita possa essere consentita in tutta la regione; il senatore Arnaudi, il quale, favorevole in linea di massima, suggerisce che nell'articolo 1 dopo la parola « allevamento » siano aggiunte le altre « ferme restando le disposizioni vigenti riguardanti il latte alimentare », ciò allo scopo di salvaguardare la disciplina delle centrali del latte; il senatore Galli, che propone un emendamento sostitutivo nel primo comma dell'articolo 3, tendente ad attuare la dispensa dal certificato della Camera di commercio ove i dati risultino all'Anagrafe o nei ruoli delle imposte del comune dei richiedenti produttori agricoli; il senatore Milillo, che condivide la preoccupazione del senatore Arnaudi e suggerisce una dizione più rigorosa limitando l'autorizzazione ai prodotti di bassa corte ed escludendo le carni macellate; il senatore Pajetta, il quale concorda con i senatori Ferrari e Arnaudi, e infine il Sottosegretario di Stato, che risponde ai singoli oratori intervenuti e conclude auspicando che la vendita venga estesa almeno alla regione.

Dopo una replica del senatore Arnaudi, il quale ricorda che nella sua regione gruppi di agricoltori pretendono di vendere il latte pur esistendo nella zona centrali municipalizzate, resta stabilito che il Presidente Menghi redigerà un parere favorevole tenendo conto delle osservazioni formulate.

## INDUSTRIA (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — Presidenza del Presidente BUSSI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Gaspari.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « *Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici* » (1862), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Bussi, relatore, illustra i motivi che consigliano l'approvazione del disegno di legge, al fine di rimettere in termine i panificatori, per gli adempimenti di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, attese le gravi circostanze di fatto, che hanno impedito l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici alle attuali esigenze della tecnica. Dopo brevi osservazioni dei senatori Banfi, Gelmini e Vecellio, i quali si esprimono in senso favorevole sul merito del provvedimento, e dopo rapidi schiarimenti del Sottosegretario Gaspari, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE, sui disegni di legge: « *Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici e trasformatori di misura e istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico comunale di Roma* » (29), d'iniziativa del senatore Spezzano; « *Verifica quadriennale dei misuratori di gas* » (881), d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri, e « *Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi* » (1514), d'iniziativa governativa, il relatore, senatore Crespellani, fa presente che si rende necessario un ulteriore rinvio in attesa che la Sottocommissione, all'uopo costituita, termini i propri lavori.

Analogamente, per assenza del relatore e del proponente, è rinviato l'esame dei disegni di legge: « *Ricerca e applicazione dell'energia nucleare* » (468), d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri, e « *Impiego pacifico dell'energia nucleare* » (940-bis) (*Testo degli articoli non compresi nello stralcio del disegno di legge n. 940 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio 1960*).

La Commissione riprende quindi l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri: « *Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi* » (1271), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Guidoni propone di approvare il disegno di legge nel testo presentato originariamente alla Camera, testo che venne successivamente modificato e ridotto all'unico articolo che è all'esame odierno della Commissione.

Il Sottosegretario Gaspari concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva, su invito del Presidente Bussi, il rinvio dell'esame del provvedimento, onde consentire al senatore Guidoni di redigere una nuova relazione che illustri i motivi della sua proposta.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione approva lo schema di parere favorevole redatto dall'estensore, Presidente Bussi, sul disegno di legge: « *Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 328, sulla disciplina del commercio interno del riso* » (1861), già approvato dalla Camera dei deputati, all'esame dell'8ª Commissione (Agricoltura).

Il senatore Chabod, estensore, propone di esprimere parere favorevole alla 8ª Commissione (Agricoltura) sul disegno di legge: « *Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti* » (1927). Muove tuttavia alcuni rilievi, sui quali si apre un ampio dibattito, cui partecipano i senatori Tartufoli, Banfi, Nencioni e Ronza, nonché il Sottosegretario di Stato Gaspari. Al termine della discussione la Commissione dà mandato al senatore Chabod di redigere il parere favorevole sulla base delle osservazioni da lui stesso espresse.

## LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente GRAVA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « *Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi* » (1636). Viene data lettura del parere della Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti presentati dal relatore Monaldi. In tale parere la 5ª Commissione osserva che la proposta

estensione agl'indigenti delle prestazioni sanitarie ed economiche contro la tubercolosi comporta un onere presuntivo di 8 miliardi, sostanzialmente coperto dagli stanziamenti dei capitoli 69 e 71 del bilancio della Sanità per l'esercizio 1962-63. Per quanto concerne l'estensione dell'assistenza sanitaria antitubercolare a tutti coloro che hanno titolo all'assistenza generica contro le malattie, la Commissione finanze e tesoro valuta il relativo onere finanziario in 10 miliardi circa: e poichè il senatore Monaldi ha proposto di coprire tale onere utilizzando lo 0,20 per cento dei contributi afferenti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, la 5ª Commissione richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di rivedere la misura dei relativi contributi assicurativi, al fine di garantire l'equilibrio della gestione stessa.

Intervengono successivamente nel dibattito i senatori Zane, Pezzini, Simonucci, Varaldo, Boccassi, Bitossi, Di Prisco, Di Grazia, Giuseppina Palumbo, oltre il Presidente, il relatore Monaldi e il Sottosegretario di Stato Salari. Quest'ultimo comunica alla Commissione alcuni calcoli eseguiti dagli uffici del Ministero in merito agli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge e dagli emendamenti del relatore. Da tali calcoli risulterebbe una spesa di circa 40 miliardi a carico della gestione assicurativa contro la tubercolosi e degli enti previdenziali. Su queste previsioni di spesa interloquisce il senatore Monaldi, formulando varie obiezioni.

Al termine della discussione la Commissione approva a maggioranza la relazione del senatore Monaldi ed il controprogetto ad essa allegato. I senatori Bitossi e Simonucci a nome del Gruppo comunista dichiarano di non concordare col relatore in merito agli aspetti strutturali della proposta riforma, e si riservano anche l'eventuale presentazione di una relazione di minoranza. A nome del Gruppo socialista il senatore Di Prisco si dichiara favorevole all'ampliamento dell'assistenza antitubercolare, riservandosi però libertà di apprezzamento su singoli aspetti delle proposte del relatore.

Il senatore Monaldi viene autorizzato a presentare la relazione per la discussione in Assemblea.

Successivamente, proseguendosi l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Simonucci ed altri: « *Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riguardante le società di mutuo soccorso* » (1190), la Commissione, su richiesta dello stesso senatore Simonucci, decide di affidare l'esame preliminare del provvedimento ad una Sottocommissione, composta del relatore Venudo e dei senatori Di Prisco, Pezzini e Simonucci, e rinvia conseguentemente il seguito della discussione ad una prossima seduta.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 1<sup>a</sup> Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

*Giovedì 12 aprile 1962, ore 10*

*In sede deliberante*

#### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche (1485).

2. Deputati DE CAPUA ed altri. — Ordine di preferenza dei titoli per le ammissioni ai pubblici impieghi (1063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati BOLOGNA ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato (1524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. TRABUCCHI. — Ricostituzione del comune di Breonio in provincia di Verona (27).

5. BRACCESI. — Costituzione in comune autonomo delle frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune di Pistoia, con capoluogo nella frazione Pracchia e con la denominazione di Pracchia (882).

6. Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assisten-

ziali italiane e internazionali (A.A.I.) (1869).

7. Deputati VINCELLI ed altri. — Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1<sup>a</sup> classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati RUSSO SPENA e SCARLATO. — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato (1812) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

#### Esame dei disegni di legge:

1. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

2. Norme sui passaporti (1164).

*In sede consultiva*

#### Parere sul disegno di legge:

SIMONUCCI ed altri. — Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riguardante le società di mutuo soccorso (1190).

### 2<sup>a</sup> Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Giovedì 12 aprile 1962, ore 10*

*In sede deliberante*

#### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia (1648).

2. Norme relative al divieto dell'uso delle manette, di gabbie e di altri mezzi di coercizione fisica dei detenuti, e al divieto di ogni pubblicità dei detenuti con uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi (1942).

3. Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri (1943).

4. Ordinamento del notariato (1939).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPALOZZA. — Modificazione all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile (972).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati RICCIO; FODERARO ed altri; ANGIOY e ROBERTI. — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PICCHIOTTI e PAPALIA. — Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari (1517).

3. CAPALOZZA. — Modificazione dell'articolo 277, capoverso, del Codice di procedura penale (199).

4. Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo (1941).

5. Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria (1882).

6. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI e PAPALIA. — Modifica aggiuntiva al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile (1525).

2. CEMMI ed altri. — Modificazione alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (1550).

3. TRABUCCHI. — Istituzione dell'Ufficio di Registro delle imprese e modificazioni

agli articoli 1524, 2194, 2626, 2634 e 2762 del Codice civile (35).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. SIMONUCCI ed altri. — Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riguardante le società di mutuo soccorso (1190).

2. Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1775) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato CAVERI. — Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso (1861) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1945).

6. Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1946).

### **3ª Commissione permanente**

(Affari esteri)

*Giovedì 12 aprile 1962, ore 10*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Trattamento economico del personale addetto alle Istituzioni culturali e scolastiche all'estero (1667).

## II. Discussione dei disegni di legge:

1. Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università Europea (1825).

2. Contributo, per il 1959, all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) (1826).

3. Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico « ex Fiera di Tripoli » (1833).

4. Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961 (1893) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) (1906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## I. Esame dei disegni di legge:

1. Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione (1779).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù conclusa a Lima l'8 aprile 1961 (1780).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952 (1797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria

dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960 (1798) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960 (1799) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959 (1800) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961 (1802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Ayres il 12 aprile 1961 (1855).

9. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuato a Roma il 9 febbraio 1961 (1887).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960 (1894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960 (1895) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) (1907) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959 (1908) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

FENOALTEA. — Relazioni al Parlamento in materia di rapporti internazionali (1476).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. BORGARELLI. — Modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali (1756):

2. Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi (1871).

3. MOLTISANTI. — Istituzione di corsi per l'insegnamento della lingua esperanto nelle scuole secondarie di I e II grado (1890).

4. Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea (1917) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, numero 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti (1930).

**4<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Difesa)

*Giovedì 12 aprile 1962, ore 10,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle

analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1945).

2. Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare (1803).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1903).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1946).

2. Istituzione di un'indennità di rappresentanza per i direttori generali e qualifiche equiparate o superiori (1896).

**Giunta consultiva per il Mezzogiorno**

*Giovedì 12 aprile 1962 ore 12,30*

Comunicazioni del Presidente.

Parere sul disegno di legge:

INIZIATIVA POPOLARE. — Fondo nazionale per la rinascita della montagna (827).